



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA

Ufficio 8- Funzioni statali in materia di assistenza
sanitaria in ambito internazionale
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Ministero della Salute

DGPROGS

0013323-P-23/06/2022



Agli Assessorati Regionali alla Sanità

All'Assessorato alla Sanità delle Provincia
autonoma di Trento

All'Assessorato alla Sanità delle Provincia
autonoma di Bolzano

All'INMP

LORO SEDI

**OGGETTO: Trasmissione Risoluzione Agenzia
dell'Entrate n. 25/E relativa al rilascio del codice
fiscale ai minori stranieri STP e minori non accompagnati.**

Si fa seguito all'attività interlocutoria svolta con codeste Regioni, per trasmettere in allegato la Risoluzione dell'Agenzia dell'Entrate n. 25/ E del 7 giugno u.s. volta a fornire indicazioni operative per il rilascio del codice fiscale ai minori STP non regolarmente soggiornanti e minori non accompagnati, codice necessario per l'iscrizione al SSN.

La Risoluzione rappresenta il risultato di una complessa attività di collaborazione tra amministrazione pubbliche e un traguardo importante, a circa 10 anni dall'Accordo Stato- Regioni del 2012 che aveva già statuito l'iscrizione obbligatoria al SSN dei minori anche se non regolari.

Il provvedimento nel rendere possibile l'iscrizione del minore, anche non regolare, con la scelta del pediatra o del medico di medicina generale, intende garantire continuità assistenziale e qualità dell'assistenza, nella consapevolezza della maggiore vulnerabilità e della maggiore necessità di cure dei minori, assicurando altresì uniformità di trattamento sul territorio nazionale, e, non da ultimo, adempiendo al dettato normativo.

Si rammenta infatti che l'articolo 63, comma 4, d.P.C.M del 12 gennaio 2017 ha previsto che "I minori stranieri presenti sul territorio nazionale non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, sono iscritti al Servizio sanitario nazionale ed usufruiscono dell'assistenza sanitaria in condizioni di parità con i cittadini italiani" e che la legge n. 47 del 2017 ha previsto l'iscrizione obbligatoria e gratuita al S.S.N. dei minori stranieri non accompagnati.

Si invitano codesti Assessorati ad assicurare massima diffusione della presente nota a tutte le strutture territoriali interessate.

Il Direttore dell'Ufficio
Dott. Alessio Nardini

RISOLUZIONE N.25/E

OGGETTO: *Attribuzione del codice fiscale ai minori stranieri non regolari e ai minori stranieri non accompagnati ai fini dell'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale*

L'articolo 63 del DPCM del 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali, di cui all'articolo 1, comma 7, del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502) al comma 4 ha previsto che *"I minori stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, siano iscritti al Servizio Sanitario Nazionale ed usufruiscano dell'assistenza sanitaria in condizione di parità con i cittadini italiani"*.

Inoltre, l'articolo 14 della legge n. 47 del 7 aprile 2017 (Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati) ha sancito l'iscrizione obbligatoria e gratuita al Servizio Sanitario Nazionale dei *"minori stranieri non accompagnati, anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, a seguito delle segnalazioni di legge dopo il loro ritrovamento nel territorio nazionale"*.

Sulla base di tali disposizioni normative a tutela dei minori stranieri, in ragione della loro condizione di maggiore vulnerabilità, e considerato che, allo stato attuale, il codice fiscale è il codice identificativo ritenuto indispensabile per l'iscrizione al SSN a cura delle strutture ASL, si rende necessaria l'attribuzione

del codice fiscale a tale tipologia di minori stranieri, ancorché privi di un regolare permesso di soggiorno.

Al fine di uniformare il comportamento degli Uffici dell' Agenzia delle entrate su tutto il territorio nazionale, si forniscono, pertanto, le seguenti indicazioni operative qualora al minore non sia stato già attribuito un codice fiscale.

Le richieste di attribuzione del codice fiscale relative ai *minori stranieri* devono essere presentate agli uffici dell' Agenzia delle entrate dalla struttura ASL tenuta all' iscrizione al SSN dei soggetti stranieri in oggetto. La ASL richiede il codice fiscale in qualità di soggetto terzo obbligato all' indicazione del codice fiscale di altri soggetti ai sensi dell' articolo 6, comma 2, del d.P.R. n. 605/1973 (Disposizioni relative all' anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti).

Le sopraindicate richieste devono essere presentate dalla struttura ASL competente tramite il modello anagrafico AA4/8 - Domanda di attribuzione codice fiscale, comunicazione variazione dati e richiesta tesserino/duplicato tessera sanitaria (persone fisiche) come *richiesta per soggetto terzo*, indicando come tipologia richiedente il *codice 17 – Soggetti tenuti agli obblighi di indicazione del codice fiscale di soggetto terzo, come ad esempio enti previdenziali, banche, associazioni sportive, ecc. (art.6, comma 2, d.P.R. n. 605/1973)* ovvero, se relative a più minori, tramite un' unica istanza contenente tutte le informazioni previste dal suddetto modello per ogni minore. Deve essere allegata, inoltre, una dichiarazione della struttura ASL richiedente che attesti la motivazione della richiesta del codice fiscale e la corrispondenza dei dati indicati nella stessa con quelli desunti dagli atti in base ai quali effettua l' iscrizione al SSN.

L' ufficio dell' Agenzia delle Entrate che riceve la domanda deve acquisire agli atti l' eventuale documentazione prodotta dalla struttura ASL ed effettuare preventivamente la ricerca del soggetto negli archivi dell' Anagrafe Tributaria, anche per dati anagrafici parziali; ciò al fine di verificare che questi non sia già

titolare di un codice fiscale, registrato sulla base di dati anagrafici difforni da quelli dichiarati dalla struttura ASL.

Una volta generato il codice fiscale, l'Ufficio lo comunica all'ASL richiedente: sarà cura di tale struttura comunicare il codice fiscale a chi ne ha la responsabilità genitoriale o al responsabile della struttura di prima accoglienza.

Le strutture ASL interessate potranno stipulare con le rispettive Direzioni Regionali dell'Agenzia delle Entrate appositi protocolli d'intesa volti a concordare modalità operative efficaci ed agevoli per lo scambio delle suddette informazioni.

**IL VICEDIRETTORE
CAPO DIVISIONE**

Firmato digitalmente